

SAVERIO NICCO

LE COLLABORAZIONI FAMILIARI OCCASIONALI

Sintesi

Nell'estate 2013 si sono susseguiti, a distanza di pochi giorni, due Decreti Legge - il n. 69 del 21 giugno ed il n. 76 del 28 giugno - su cui il Governo ha riposto notevoli attese per la fase di ripartenza del mercato del lavoro. Tralasciando in questa sede un commento circa la reale portata occupazionale di questi due provvedimenti, i quali sono poi stati convertiti in Legge nei primi giorni del mese di agosto, a ridosso dello stop di Camera e Senato, in questo articolo ci soffermeremo, invece, su alcuni chiarimenti pervenuti prima della pubblicazione dei Decreti Legge sopra richiamati e che hanno una sicura portata deflattiva del contenzioso che negli ultimi anni ha visto la luce. Stiamo parlando dell'inquadramento previdenziale dei collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio. O meglio, stiamo parlando dei criteri per poter inquadrare i suddetti collaboratori quali occasionali, così da escludere l'obbligo di iscrizione degli stessi alle relative gestioni previdenziali Inps.

Negli anni si sono evidenziati molti casi di iscrizione d'ufficio di collaboratori familiari, con conseguente recupero contributivo per periodi pregressi, a seguito di accessi del personale ispettivo che poi sono stati annullati in sede di giudizio, una volta appurato il carattere di occasionalità della prestazione lavorativa resa dal collaboratore stesso. I chiarimenti pervenuti tramite la lettera circolare datata 10 giugno 2013 hanno il preciso scopo di dare uno strumento omogeneo a livello nazionale, fornendo al personale ispettivo dei valori assoluti per la determinazione dell'occasionalità della prestazione, come andremo di seguito ad analizzare, e riducendo, quindi, l'ampiezza del potere discrezionale in capo allo stesso.

Non bisogna dimenticare che il tessuto economico italiano è costituito in prevalenza da piccole realtà a carattere familiare nelle quali, non di rado, prestano la pro-

pria attività familiari dell'imprenditore in virtù di un'obbligazione che, come correttamente evidenziato dalla lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è "di natura morale, basata sulla c.d. *affectio vel benevolentiae causa* ovvero sul carattere solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare". Tale possibilità non è, ovviamente, l'unica percorribile. A *latere* dell'inquadramento del familiare quale collaboratore, continua ad essere percorribile l'inquadramento nell'ambito di diverse tipologie contrattuali di lavoro subordinato od autonomo.

Nell'elaborato che segue ci soffermeremo principalmente sul lavoro prestato dai collaboratori familiari occasionali, concludendo con quanto evidenziato dal Ministero in relazione alla possibilità di inquadrare i familiari con diverse tipologie contrattuali.

L'occasionalità

Al fine di circoscrivere i caratteri dell'occasionalità della prestazione, il Ministero analizza alcune tipologie di soggetti per le quali non si evidenzia l'obbligo di iscrizione presso le gestioni Inps a prescindere dalla reale prestazione resa nell'impresa. In *primis*, i pensionati, le cui prestazioni, a giudizio del Ministero, "verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell'impresa un impegno con carattere di continuità". Tale scelta operativa scaturisce da un'analisi della situazione generale dei pensionati che difficilmente avranno interesse ad impegnarsi in una nuova attività, dando priorità alla cura del contesto familiare. A maggior ragione se si evidenzia che un impegno abituale, il quale porterebbe all'assicurabilità presso le gestioni Inps con conseguente onere contributivo, non sfocerebbe in un

significativo incremento della rata di pensione.

Stessa conclusione verrà operata in caso di prestazioni svolte da familiari impiegati full-time presso altro datore di lavoro. In tal caso la scelta ministeriale discende dall'impossibilità di attribuire carattere di prevalenza ad una attività che si affianca ad altra attività che assorbe già la maggior parte del tempo a disposizione del familiare.

In entrambe le ipotesi sopra richiamate, la collaborazione del familiare si considera presuntivamente di natura occasionale, con conseguente esclusione circa l'iscri-

zione nella relativa gestione Inps. Competerà, pertanto, al personale ispettivo, nel caso in cui non ritenga di aderire a tale impostazione a seguito di presenza di precisi indici sintomatici di una prestazione lavorativa in senso stretto, dimostrare la sussistenza della stessa mediante puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile. Tale scelta apre uno scenario completamente differente rispetto a quanto è avvenuto fino ad oggi: l'inversione dell'onere della prova porterà l'ispettore ad entrare realmente nel merito circa la reale tipologia di prestazione resa dal familiare per potersi

discostare dalla presunzione di occasionalità, dovrà raccogliere prove oggettive ed incontrovertibili di una prestazione resa con carattere di prevalenza e continuità.

Proseguendo oltre, il Ministero prende in analisi la generalità dei casi, cioè quei collaboratori familiari che non sono né pensionati, né impiegati full time presso altro datore di lavoro. Prima di proseguire, merita, però, richiamare quanto previsto per le tre differenti gestioni previdenziali Inps.

Artigianato - art. 21, co. 6 ter, D.L. n. 269/2003 così come convertito dalla L. n. 326/2003

Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Agricoltura - art. 74, D. Lgs. n. 276/2003

Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

Commercio - art. 29, L. n. 160/1975

L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

[...]

Il passaggio successivo proposto dal Ministero è la quantificazione del minimo comune denominatore di tutte e tre le gestioni: l'occasionalità.

Tale passaggio appare sicuramente fondamentale al fine di “fornire indicazioni di carattere tecnico sul mero piano della metodologia ispettiva anche mediante l'utilizzo di presunzioni operative” così da assicurare un'applicazione uniforme in sede di accertamento ispettivo.

L'occasionalità, come ricordato dal Ministero, si evidenzia nella non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, in modo da non integrare comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa. La quantificazione di tali caratteristiche potrà essere rinvenuta nell'articolo 21, comma 6 ter, del Decreto Legge n. 269/2003, che potrà, quindi, essere preso quale metro di valutazione per tutti i settori in analisi. Pertanto, il discrimine

per qualificare le collaborazioni familiari quali occasionali è fissato in 90 giorni nel corso dell'anno sia per l'artigianato che per l'agricoltura che per il commercio.

Detto limite quantitativo di 90 giorni potrà, ulteriormente, essere frazionabile ad ore, ossia in 720 ore nel corso dell'anno. Pertanto, ove vengano superate le 90 giornate di prestazione del familiare nel corso dell'anno, il limite quantitativo verrà rispettato se la prestazione in oggetto resta nel limite massimo di 720 ore annue.

Come evidenziato nella lettera circolare in analisi, in tale contesto la genuinità della prestazione occasionale verrà confermata a prescindere dalla contestuale impossibilità dell'imprenditore all'espletamento della propria attività lavorativa, così come richiesto dal testo del cit. Decreto Legge n. 269 per il settore artigiano.

Come operato nei due casi precedenti (familiari pensionati e impiegati full time presso altro datore di lavoro), anche in

tal caso viene riconfermata l'inversione dell'onere della prova, per cui competerà al personale ispettivo, mediante acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, dimostrare il mancato rispetto del parametro quantitativo. In mancanza di tale dimostrazione, che, come ha sottolineato il Ministero, dovrà essere rigorosa, “non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue”.

Vincolo di parentela

Il Ministero, nel proseguire la propria analisi, ricorda che potranno essere considerati familiari collaboratori solamente il coniuge, i figli ed i parenti ed affini entro il terzo grado. Unica eccezione è il settore agricolo per il quale è possibile contemplare anche i rapporti di parentela ed affinità fino al quarto grado.

Parenti:

- di primo grado: i genitori ed i figli;
- di secondo grado: i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
- di terzo grado: i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado.

Affini (ossia parenti del coniuge):

- di primo grado: i suoceri;
- di secondo grado: i nonni del coniuge ed i cognati;
- di terzo grado: i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.

Natura giuridica dell'impresa

Il vincolo di parentela od affinità potrà essere riferito ad un soggetto imprenditoriale che ricopre la qualifica di:

- titolare impresa individuale;
- socio di società di persone: S.n.c. o S.a.s.;

- socio di società di capitali a responsabilità limitata: S.r.l.

Tali chiarimenti non precludono le specifiche disposizioni applicabili per il settore artigiano ed agricolo.

Assicurabilità Inail

Quanto esposto nella lettera circolare 10 giugno 2013 e sopra riportato estrinseca le proprie funzioni in relazione agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell'Inps. Discorso differente deve, invece, essere affrontato in relazione agli obblighi assicurativi nei confronti dell'Inail. Tali chiarimenti sono pervenuti successivamente, mediante lettera circo-

lare datata 05 agosto 2013.

Se per l'Inps sono richiesti due indici - abitudine e prevalenza - al fine dell'insorgenza dell'assicurabilità presso le gestioni di competenza, per l'Inail restano ferme le indicazioni fornite dallo stesso circa "la sussistenza di tali obblighi ogni qual volta la prestazione sia ricorrente e non meramente accidentale".

Ne discende, quindi, che una prestazione potrà essere occasionale ai fini Inps - con conseguente esclusione contributiva nei confronti dello stesso - e nel contempo ricorrente per l'Inail, portando, quindi,

all'insorgenza dell'obbligo assicurativo nei confronti di quest'ultimo.

Anche in tal caso, obiettivo del Ministero è la quantificazione in modo oggettivo del carattere di accidentale della prestazione, al fine di assicurare uniformità di comportamento degli organi ispettivi sull'intero territorio nazionale. Pertanto, viene definita come accidentale una prestazione che venga resa una o due volte nell'arco dello stesso mese, ma con tetto massimo annuo non superiore a 10 giornate lavorative. Dovranno, dunque, essere soddisfatti entrambi i requisiti.

Sospensione dell'attività imprenditoriale

Un ulteriore importante chiarimento pervenuto con la lettera circolare datata 05 agosto 2013 è relativo alla computabilità dei collaboratori familiari per i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, così come previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008

Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[...]

A parere del Ministero, il personale ispettivo, al fine di determinare la quota di cui sopra, dovrà:

- ricomprendere nella base numerica su cui calcolare il totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo, anche i lavoratori che effettuano una prestazione non ricorrente e, pertanto, non soggetti all'assicurabilità Inail. Tale chiave di lettura riduce l'incidenza di eventuali lavoratori in nero sul totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ampliando la base di computo totale anche a soggetti che sono presenti nella realtà aziendale con carattere meramente accidentale;
- non ricomprendere nella quota del 20% i lavoratori non assicurabili all'Inail, cioè coloro che effettuano una prestazione non ricorrente. Stan-

te il carattere accidentale della prestazione, con conseguente esclusione di assicurabilità Inps ed Inail, non esiste alcuna comunicazione preventiva obbligatoria da esperire.

Ulteriori casistiche

A conclusione della lettera circolare 10 giugno 2013, il Ministero evidenzia la possibilità, in capo all'imprenditore, di inquadrare il familiare collaboratore con differenti tipologie contrattuali, siano queste di natura subordinata, autonoma o mediante voucher. In tali casi, prosegue la lettera circolare, l'eventuale disconoscimento operato da parte dell'organo ispettivo dovrà "essere presidiato da analitica istruttoria basata su una puntuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali,

volti a suffragare le soluzioni adottate". Appare evidente come non si possa limitare la libertà di scelta imprenditoriale ma, ovviamente, la stessa potrà sfociare nell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo solamente nel caso in cui poggia su basi reali, suffragate da prove concrete di effettiva subordinazione/autonomia. Logica conseguenza di tale conclusione si palesa, infatti, in quanto riproposto dal Ministero circa eventuali inquadramenti in tipologie di lavoro subordinato od autonomo in concomitanza con eventi che danno diritto alle prestazioni a carico dell'Inps, per i quali verrà predisposta attività istruttoria al fine di determinare la reale natura della prestazione lavorativa resa dal familiare.

